



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



Regolamento

SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

Delibera di Consiglio

N. XXXXdelXXXXXXX



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



ART.1 PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Ambito Territoriale del Comune di Barletta riconosce l'importanza dell'affidamento familiare e delle forme di solidarietà tra le famiglie.

L'affidamento familiare è individuato come uno strumento particolarmente importante all'interno dei progetti formulati nei confronti di nuclei che vivono situazioni di difficoltà e che necessitano di un supporto per sé e per i propri figli.

Ai sensi delle Leggi:

- Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo, New York, 1989
- Legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"
- Legge 149/01 "Diritto del minore ad una famiglia" che ha modificato Legge n. 184/83 nonché il titolo VIII del Libro primo del Codice Civile;
- Legge 176/91 "ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997";
- Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge 328/00 "Principi generali del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali"
- Legge Regionale 19/06 e relativo Regolamento di attuazione, R.R. 04/07;
- Linee guida per il servizio affido la Regione Puglia, con propria D.G. n°494/07;
- Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare, pubblicate nel 2012.
- PUGLIA "Linee guida sull'Affidamento Familiare dei Minori" (DGR n° 494 del 14 aprile 2007)
- Legge 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

ART.2 PRINCIPI GENERALI

Il presente documento è finalizzato a regolamentare gli interventi di affidamento familiare e di solidarietà tra famiglie, quale realizzazione nel territorio del diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia. In particolare definisce i criteri, i tempi e le modalità del collocamento di minori in situazione di affidamento familiare, gli impegni delle amministrazioni locali e dei servizi, nonché i doveri e i diritti dei minori, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.

1. Il Comune di Barletta, salvo quanto disposto con diversi provvedimenti della magistratura minorile, s'impegna a proporre l'affidamento familiare quale



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



alternativa alla permanenza in comunità. L'affidamento familiare rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.

2. Il Comune di Barletta sostiene e valorizza le disponibilità della comunità cittadina all'accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Piano Sociale di Zona.
3. Il Comune di Barletta, inoltre, favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione sul territorio, all'accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all'affidamento.

ART.3 DEFINIZIONE E FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia d'origine volto all'inserimento in altri nuclei familiari o presso persone singole anche non appartenenti alla famiglia di origine in grado di garantire loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, per un periodo di tempo determinato nella prospettiva del rientro del minore presso la famiglia di origine. L'affidamento familiare è finalizzato alla cura ed al sostegno dei legami familiari e delle funzioni genitoriali, anche attraverso una dovuta protezione sostitutiva laddove questi legami non garantiscono in modo adeguato i diritti del bambino, attribuendo alle istituzioni, ai cittadini, la capacità di costruire un sistema solidale di reti formali ed informali, professionali ed associazionistiche, che guardi ai bambini ed agli adolescenti come ad un bene comune da salvaguardare e curare.

L'intervento di affido mira a:

1. prevenire ogni forma di emarginazione e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
2. offrire protezione e tutela ai minori e sostenere la famiglia biologica;
3. assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



-
4. favorire la de-istituzionalizzazione ed evitare l'inserimento dei bambini/ragazzi in strutture residenziali;
 5. valorizzare l'insieme delle risorse presenti nei territori, promuovere la cultura solidale, sollecitare la corresponsabilità della comunità locale.

ART. 4 DESTINATARI E DIRITTI

I Destinatari dell'affidamento familiare sono i minori fino a 18 anni momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari, che meglio rispondano alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali. Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.

Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli vanno garantite, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età.

Diritti del minore:

1. Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.
2. Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento.
3. Anche per i più piccoli sono previste, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età.
4. Durante l'affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato da fratelli e sorelle (salvo diversa valutazione dei Servizi o dell'Autorità giudiziaria), a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano espresse e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.
5. Al termine del periodo di affidamento il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte dei servizi specificate nel progetto individuale.



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



ART. 5 MODALITA' E TEMPI DI AFFIDO FAMILIARE

L'affidamento familiare può differenziarsi nella sua applicazione concreta in riferimento al progetto che viene formulato che, ogni volta, si riferisce alle necessità ed ai bisogni di un bambino e della sua famiglia d'origine e che quindi può richiedere interventi specifici.

Tipologie e modalità di attivazione dell'affido:

- **affido consensuale** è disposto dal Servizio sociale con il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà (o del tutore) ed è reso esecutivo dal Giudice tutelare con decreto. Si tratta di un progetto basato sulla fiducia reciproca e sulla solidarietà tra la famiglia di origine del minore e la famiglia affidataria.
- **affido giudiziale** è disposto, in caso di mancanza di consenso dei genitori, dal Tribunale dei Minorenni con atto giudiziario e si rende necessario in situazione di grave pregiudizio per i minori. L'Ente locale provvede all'affidamento e monitora sulla riuscita dello stesso.

L'affidamento può protrarsi per max 24 mesi, salvo eventuale proroga che può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui la sospensione possa causare pregiudizio al bambino.

Tempi di attivazione e durata dell'affido:

- **Affido in emergenza:** prevede l'attivazione della procedura entro le 24 ore, per la durata di un mese, con possibilità di proroga fino a massimo 6 mesi, salvo diversa indicazione dell'Autorità Giudiziaria. E' dettato dall'esigenza di una prima accoglienza per i minori coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerare e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato.

La Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. ex. 403 c.c., può disporre "Affidamento urgente" nell'ipotesi in cui si debba intervenire in via provvisoria per il collocamento protettivo di minori d'età in stato abbandono o in grave pericolo per l'incolumità psico-fisica, fino a che si possa provvedere in modo definitivo ossia con provvedimento della Autorità Giudiziaria competente.

- **Affido a breve/medio termine:** di norma entro i 6 mesi e/o con un arco temporale correlato al superamento di difficoltà della famiglia di origine con tempistiche verosimilmente prevedibili.
- **Affido a lungo termine:** di norma fino a 2 anni, eventualmente prorogabili in base alla tipologia di provvedimento vigente e alla specificità della progettualità in atto.



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



Art.6 TIPOLOGIE DI AFFIDO

Le tipologie di affidamento familiare, al fine di rispondere alle specifiche esigenze del minore e della sua famiglia di origine, possono essere declinate in diverse forme di accoglienza e si articolano in progetti di intervento differenziati. Deve essere previsto, per ogni progetto di affidamento, un tempo e una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato:

1. AFFIDAMENTO FAMILIARE INTRAFAMILIARE-ETEROFAMILIARE

- **affidamento residenziale intrafamiliare:** per affidamento familiare residenziale intrafamiliare si intende l'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado da attuarsi in caso di gravi difficoltà nella cura e nell'educazione da parte del nucleo di origine tali da rendere necessario l'allontanamento temporaneo del minore, oppure per situazioni improvvise quali ricoveri ospedalieri, irreperibilità dei genitori/tutori. Come previsto dalle Linee Guida Regionali tale forma di affido non richiede alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria poiché si tratta di una forma di solidarietà tra persone che hanno un vincolo di parentela come previsto dall'art. 433 del Codice civile. Tuttavia l'affido a parenti è da segnalare al Pubblico Ministero Minorile ogni qualvolta occorra limitare la potestà dei genitori e comunque qualora si protragga oltre 6 mesi. In assenza del consenso dei genitori esercenti la potestà al progetto di affido intrafamiliare, è possibile il ricorso al Tribunale per i Minorenni a cura del Pubblico Ministero Minorile ex art. 333 Cod. Civ.;
- **affidamento residenziale etero-familiare:** per affidamento familiare residenziale etero familiare si intende l'accoglienza, da parte di una famiglia o persona singola, senza vincoli di parentela, di un minore d'età il cui nucleo d'origine vive una situazione di grave difficoltà, per un periodo definito che preveda la permanenza dello stesso presso l'abitazione degli affidatari ed incontri (o rientri) regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nel progetto d'affido.
La famiglia affidataria deve agevolare i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine secondo le modalità disposte dal progetto di affido.

2. AFFIDAMENTO FAMILIARE A TEMPO PIENO- A TEMPO PARZIALE

L'affidamento familiare a tempo pieno prevede l'accoglienza di uno o più minori presso l'abitazione degli affidatari garantendo il soddisfacimento dei bisogni affettivi, educativi e di cura, h24 e per il periodo necessario, secondo quanto definito dal progetto individuale.

L'affidamento familiare a tempo parziale prevede un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio al minore d'età, in alcuni momenti della



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



giornata o della settimana o pernottamento. La finalità dell'affidamento a tempo parziale è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia origine, che impedisce ai genitori di assicurare al figlio la loro presenza costante e la cura adeguata. Tale tipologia di affidamento permette il supporto del minore e della sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa e mantenendo il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici, ecc.), offrendogli un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana, tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile nel suo processo di crescita. E' compito dei Servizi sociali far rispettare i tempi, gli orari e il luogo dell'affido parziale (art. 5.3 Linee guida Regione Puglia).

3. AFFIDAMENTO FAMILIARE IN SITUAZIONI D'EMERGENZA.

Tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza imminente ed urgente di una prima accoglienza per minori d'età coinvolti in situazioni familiari improvvisamente pregiudizievoli e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato. Le famiglie affidatarie, disponibili a tale modalità, devono aver seguito un apposito percorso di preparazione ad opera del Servizio affido.

4. AFFIDAMENTO FAMILIARE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENZA.

- **L'Affidamento familiare di minori diversamente abili** viene attuato in favore di minori con riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992. In tal caso le famiglie affidatarie dovranno essere particolarmente capaci e disponibili a soddisfare i bisogni sanitari, riabilitativi, terapeutici del minore, al fine di coadiuvare la famiglia di origine nel lavoro di cura.
- **L'Affidamento eterofamiliare di madri con figli**, permette ad un bambino di crescere vicino alla sua mamma, offre un aiuto importante anche alla mamma che si trova in condizioni di fragilità come mamme sole, nuclei familiari numerosi ecc. Spesso si presenta la necessità di offrire un ambiente familiare a mamma e bambino, che si trovano a dover affrontare particolari problematiche: necessità per una mamma giovane, inesperta o in difficoltà di imparare a svolgere il ruolo materno, bisogno di protezione, necessità di un ambiente ricco di relazioni affettive, bisogno per la mamma di dedicare le cure adeguate al bambino prima di cercare un proprio percorso di autonomia, anche economica, oltre che abitativa. In tutti questi casi il servizio sociale può offrire l'accoglienza da parte di una famiglia affidataria o singolo affidatario, preparati e disponibili a questo particolare specifico intervento. Gli affidatari dovranno disporre di un alloggio con una stanza riservata al nucleo madre-figlio/i minori. Il progetto del servizio sociale dovrà in questo caso specificare gli accordi tra la genitrice e la famiglia ospitante.



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



L'Affidamento eterofamiliare di madri con figli potrà anche esplicarsi in modalità non residenziale in alcuni momenti della giornata o in alcuni giorni della settimana. La finalità dell'affidamento a tempo parziale della diade madre-figlio/i è di sostenere la madre nelle sue funzioni genitoriali fino al raggiungimento della piena autonomia.

- **Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati (MSNA).** L'art. 1 del DPCM 535/1999 definisce "*minore straniero non accompagnato*" (di seguito MSNA) il minore "*non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*". Si tratta di un intervento particolarmente delicato da attivare con una specifica progettualità che tenga conto dei bisogni del minore, del contesto di provenienza, della cultura e del progetto migratorio. L'affido del MSNA segue la normativa dell'affidamento familiare e si attua nelle sue svariate tipologie, pertanto nei casi di affidamento residenziale occorre un provvedimento del Tribunale per i minorenni. È compito della famiglia affidataria accompagnare il ragazzo nel suo percorso di emancipazione, facilitandone la conoscenza del contesto sociale di riferimento e la sua integrazione.

Art.7 TIPOLOGIE SPERIMENTALI DI SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE "Famiglie di appoggio"

La solidarietà tra famiglie consiste in una serie di interventi attivati dai servizi, finalizzati a promuovere le risorse della famiglia e ad incrementare gli aspetti protettivi. Tale intervento avviene attraverso la definizione di un progetto di vicinanza tra un nucleo familiare con un altro nucleo o con una persona singola, rientrante nel progetto di presa in carico globale dove vengono previsti obiettivi condivisi, interventi, luoghi, tempi e modalità. La solidarietà tra famiglie, in quanto intervento concordato, può realizzarsi in varie forme e, comunque, in un regime di consensualità.

Questa forma di supporto si attua in favore di famiglie in difficoltà temporanea che necessitano di un supporto leggero senza entrare nel circuito dell'Affidamento. Consiste nella messa a disposizione da parte di una famiglia o singolo del proprio tempo in misura limitata al fine di coadiuvare la famiglia nella gestione del carico familiare nell'aiuto per lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana o per raggiungere alcuni obiettivi educativi quali: il sostegno nell'ambito scolastico, il sostegno alla relazione con altri bambini, la costruzione di una rete sociale per quelle famiglie che non hanno instaurato, nel territorio di residenza, legami parentali o amicali significativi, etc.



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



Possono rientrare interventi di accompagnamento o ritiro di un minore d'età da scuola, o in attività del tempo libero, accudimento e sostegno in alcuni momenti particolarmente complessi dal punto di vista organizzativo per il nucleo, ad esempio nascita di un altro figlio, malattia di un genitore ecc.

Tale tipologia sperimentale punta allo sviluppo organizzato della comunità e del buon vicinato; in tal senso consiste in azioni di sostegno, non di tipo educativo, verso un'altra persona o nucleo familiare che si trova in situazione di bisogno per mancanza di risorse di rete.

Per le famiglie di appoggio viene predisposta un'anagrafe parallela con apposito modulo di richiesta.

Il servizio sociale definisce con le famiglie interessate le attività da svolgere, agisce come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità, interviene qualora insorgessero difficoltà e problemi.

ART.9 ORGANIZZAZIONE

Per quanto attiene l'organizzazione si rimanda al Protocollo d'intesa operativo tra l'Ambito territoriale sociale di Barletta, l'Azienda sanitaria locale BT e la Provincia BT per la regolamentazione del Servizio integrato territoriale su affido e adozione sottoscritto in data 29 novembre 2013 ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 23/01/2014 allegato al presente Regolamento.

L'organizzazione potrà essere oggetto di modifiche solo ed esclusivamente con nuova e diversa approvazione del Protocollo d'intesa operativo tra gli enti istituzionali interessati.

ART. 10 IL PROGETTO DI AFFIDO

Il Progetto di affido viene elaborato dall'Equipe Integrata Unica di Ambito per gli affidi e adozioni e deve tener conto delle eventuali disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile. Viene definito nel confronto con la famiglia affidataria e la famiglia di origine (se si tratta di affido consensuale) e, nei limiti consentiti dall'età, con il minore.

Lo scopo è ottenere la collaborazione ed il consenso di tutti gli attori coinvolti e mira a definirne gli impegni.

Ai sensi della L. 149/2001 il Progetto di affido deve indicare:

- l'analisi della situazione personale e familiare del minore e della sua famiglia;
- i motivi che determinano il ricorso all'affido;



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



-
- la tipologia di affido e i tempi, definiti in base alle specificità della singola situazione, dopo aver valutato le potenzialità della famiglia d'origine nel recupero delle proprie capacità genitoriali;
 - gli interventi sociali, sanitari, educativi rivolti al minore e alla sua famiglia di origine;
 - i soggetti coinvolti e i compiti di ciascuno;
 - gli obiettivi da raggiungere;
 - le modalità e periodicità delle verifiche di monitoraggio;
 - la frequenza e le modalità dei contatti tra il minore e la sua famiglia di origine, se previsti;
 - le modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e quella di origine, in relazione agli ambiti significativi della vita quotidiana del minore, scolastici ed extrascolastici e, ove possibile, al confronto costruttivo tra i due nuclei;
 - l'ammontare del contributo economico riconosciuto alla famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del minore;
 - Il case manager ed i componenti dell'Equipe Famiglie di Origine ed Equipe Famiglie Affidatarie e Adottive.

La stesura del progetto, redatto all'avvio dell'affido familiare, prevede la sottoscrizione, se consensuale, da parte di entrambe le famiglie coinvolte.

Il numero dei minori affidati alla stessa famiglia, con o senza figli, o persona singola non può superare le due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si evita, quando è possibile, la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate e equivalentemente valide a confronto di altri figli da parte degli affidatari.

All'atto dell'ingresso del bambino presso la famiglia affidataria il Servizio Sociale del Comune richiede un impegno scritto della famiglia affidataria e di origine (se consensuale).

ART.11 LA FAMIGLIA D'ORIGINE

Nella fase di avvio del progetto di affido, l'Assistente Sociale proponente comunica alla famiglia d'origine le informazioni ritenute utili al progetto di affido riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore, salvo diversa indicazione dell'Autorità giudiziaria.

Agli affidanti è garantito il sostegno psico-sociale, da parte del Servizio Sociale dell'Ente Locale e di altri Servizi territoriali, per renderli consapevoli delle difficoltà e dei rischi evolutivi a cui il figlio minore è esposto a causa della loro momentanea incapacità a prendersene cura e rimuovere le cause che hanno determinato l'affido, al fine di permettere il ritorno del minore in famiglia.



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, qualora si tratti di affidamento consensuale, ai sensi della legge 149/01 art. 4, sottoscrivono formalmente il progetto dell'affido e si impegnano a:

- costruire una relazione di collaborazione con i servizi e con la famiglia affidataria o l'affidatario per una positiva evoluzione del progetto di affido;
- rispettare le modalità degli incontri con il minore, previamente concordate con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale, partecipando all'educazione del figlio affidato;
- contribuire al mantenimento del figlio minore in relazione alle proprie condizioni economiche e/o almeno in misura pari all'entità delle provvidenze economiche (indennità di frequenza, accompagnamento), se percepiti.

Il progetto personalizzato, con modalità e tempi di intervento, è finalizzato al possibile recupero delle competenze genitoriali ed al mantenimento/ miglioramento di relazioni positive con il figlio durante il percorso di affido.

ART.12 LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

La famiglia affidataria o l'affidatario rappresentano una risorsa ed un'opportunità per i minori d'età, i loro genitori e per i Servizi: con la loro disponibilità si rende possibile la realizzazione del progetto di affidamento familiare, rispondendo in modo opportuno alle esigenze evolutive dei bambini e dei ragazzi ed evitando il ricorso all'istituzionalizzazione degli stessi. Agli affidatari è richiesta una disponibilità affettiva ed emotiva a prendersi cura di un minore per accompagnarlo nel suo percorso di crescita, nel rispetto delle sue caratteristiche personali valorizzandone le risorse e potenzialità.

“L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile o del tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante” (L. 149/2001 art. 5 c.1).

Possono aspirare a diventare affidatari le coppie sposate con o senza figli; le coppie non sposate con o senza figli; le persone singole, i parenti del minore. L'affidatario deve aver raggiunto la maggiore età. La disponibilità all'affido può essere manifestata con istanza “a sportello”.



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



I richiedenti non devono aver riportato condanne penali, non devono essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di disposizioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, non devono essere sottoposti a procedimenti penali relativi a delitti contro la persona o contro l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica, ovvero reati contro i minori.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie e deve essere ascoltato nei procedimenti civili in materia di potestà di affidamento e di adottabilità relativa al minore. L'affidatario ha diritto di avere un sostegno individuale e di gruppo non solo nel corso dell'affido, ma anche nella fase preparatoria e al momento del rientro del minore nella famiglia di origine. Gli affidatari svolgono uno specifico ruolo educativo e partecipano alle decisioni degli operatori in merito all'educazione e al trattamento del minore.

Gli affidatari si impegnano inoltre a:

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- agevolare i contatti tra il minore e i suoi genitori, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale, e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione della situazione di affido informando il servizio sociale di ogni novità rilevante in conformità alle esigenze specifiche del minore;
- prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo del minore accolto e darne immediata comunicazione al Servizio Sociale comunale;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione, all'istruzione del minore in affido e a comportarsi con lui come se fosse un componente della famiglia nell'interesse del minore;
- partecipare agli incontri di informazione, sostegno psicologico e sociale, formazione e aggiornamento organizzati dagli operatori del Servizio affido in favore delle famiglie affidatarie;
- mantenere sistematico rapporto con gli operatori che seguono l'affido, informandoli di ogni difficoltà di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.
- rispettare la durata dell'affidamento familiare;
- accettare l'incompatibilità dell'affidamento con le prospettive di adozione del minore affidato in coerenza con la temporaneità dell'affido stesso;



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



-
- non chiedere alla famiglia d'origine e/o a terzi alcun contributo nelle spese di mantenimento del minore;
 - collaborare alle verifiche periodiche, anche domiciliari, da parte degli operatori interessati;
 - rendersi disponibili a partecipare a incontri e di approfondimento sulle tematiche dell'affido proposte dall'Ente Locale.

Per quanto riguarda i diritti relativi agli assegni familiari, prestazioni previdenziali, astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, permessi per malattia ecc. si rimanda a quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART.13 CONTRIBUTO MENSILE

L'erogazione di un contributo mensile ed il rimborso spese rappresentano il riconoscimento concreto del grande valore sociale dell'affidamento e della sua natura di servizio pubblico. Il contributo in favore delle famiglie affidatarie è a carico dell'Ente locale e viene attivato, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci comunali e dei Piani sociali di zona.

Sono destinatari della misura le famiglie che hanno in affidamento uno o più minori residenti nell'Ambito di Barletta e/o i cui genitori sono residenti nell'Ambito di Barletta al momento dell'emanazione del provvedimento di affidamento familiare da parte dell'autorità giudiziaria o del progetto di affido sottoscritto dalle parti (Servizio affido (EDU), affidatari, genitori/tutore).

L'affidamento preadottivo (istituto normato dal Capo III della legge 149/2001) non rientra nella disciplina dell'affidamento e pertanto non è contemplato il contributo economico a favore della famiglia. Qualora un affidamento in corso si tramuti in affidamento preadottivo con provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contributo per l'affidamento decade a seguito dell'emanazione del decreto di affido preadottivo, pena la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il contributo decade, altresì, in caso di:

- revoca dell'affidamento da parte delle autorità che lo hanno emesso o comunque quando si giunge alla scadenza indicata dallo stesso provvedimento, fatte salve le proroghe in caso di vacatio di provvedimenti dell'autorità competente;
- inserimento del minore presso strutture residenziali di qualsiasi tipo con retta a carico di Enti pubblici;
- rientro presso la famiglia d'origine;
- al compimento della maggiore età dell'affidato.



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



-nei casi di incapacità della famiglia affidataria/persona singola di adempiere al proprio compito e conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria minorile.

L'intervento economico riconosciuto per l'affidamento eterofamiliare di minori prescinde dalla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia affidataria mentre per l'affidamento intrafamiliare a parenti entro il 4° grado (parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.) è prevista una soglia di accesso al contributo determinata dal valore ISEE della famiglia affidataria non superiore a € 25.000,00.

Nel caso di affidamento (intra ed eterofamiliare) plurimo alla stessa famiglia, l'importo del contributo mensile è decurtato del 10% per ogni ulteriore minore affidato (Linee Guida par. 21, 3° capoverso)

Il contributo economico mensile a favore delle famiglie affidatarie non è una prestazione erogata d'ufficio ma a domanda di parte ed è corrisposto con cadenza bimestrale a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso alla misura.

La richiesta va redatta su apposito modulo predisposto dal Settore Servizi sociali o scaricabile dal Portale istituzionale del Comune di Barletta corredata dalla copia della carta d'identità del richiedente e dalla certificazione ISEE in corso di validità (per gli affidamenti intrafamiliari).

La richiesta deve essere inoltrata a seguito della sottoscrizione del progetto di affido o dell'emanazione del provvedimento giudiziario e, in caso di permanenza del minore/i presso gli affidatari, va rinnovata annualmente entro e non oltre il 31 gennaio.

In caso di rinuncia al contributo la famiglia affidataria deve sottoscrivere apposita dichiarazione.

Per gli affidamenti di minori provenienti da altri territori, il contributo resta a carico del comune di provenienza.

Se un minore viene affidato a una famiglia residente in un altro Comune, il Servizio sociale dell'Ambito di Barletta dovrà dare comunicazione del provvedimento al Comune di residenza degli affidatari per chiederne la opportuna collaborazione nel progetto di affidamento, nel sostegno alla famiglia e vigilanza sulle condizioni di vita del minore affidato. Resterà, tuttavia, in capo al Comune di Barletta l'erogazione del contributo economico mensile e straordinario previsto dal presente Regolamento.

Qualora il minore sia collocato presso una famiglia residente al di fuori della Regione si considera quanto, ai sensi della L. n. 328/2000, art. 6, comma 4, ha definito, a seguito di specifico quesito. In questo caso l'onere finanziario grava sul Comune di residenza dei genitori se l'inserimento è avvenuto per il minore di età inferiore ai 14 anni, e sul Comune di residenza del minore (qualora diverso da quello dei genitori) se quest'ultimo ha un'età superiore ai 14 anni (art.6 Linee guida della Regione Puglia sull'affidamento familiare dei minori).



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



La famiglia d'origine del minore affidato, anche nei casi di affidamento giudiziario, è chiamata a contribuire alle spese in base alle proprie concrete possibilità.

Il servizio territorialmente competente, valutatane preliminarmente l'opportunità, concorda con essa l'entità e la modalità dell'eventuale corresponsione del rimborso mensile da versare all'Ente Locale.

Non è consentito corrispondere o ricevere denaro o contribuzioni economiche in qualsiasi forma in ragione dell'affido tra gli affidatari e la famiglia d'origine.

I contributi economici mensili per tipologia di affido sono definiti secondo la seguente tabella:

TIPOLOGIA AFFIDO	VALORE ISEE FAMIGLIA AFFIDATARIA	CONTRIBUTO MENSILE	DURATA
AFFIDO INTRAFAMILIARE			
INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO	€ 25.000,00	€ 400,00	DURATA MASSIMA N. 2 ANNI SALVO PROROGHE DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
INTRAFAMILIARE A TEMPO PARZIALE (ALMENO 9 ORE GIORNALIERE)	€ 25.000,00	€ 300,00	DURATA MASSIMA N. 2 ANNI SALVO PROROGHE DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
INTRAFAMILIARE A TEMPO PARZIALE (PER LE ORE NOTTURNE)	-----	-----	DURATA MASSIMA SEI MESI SALVO RINNOVO DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
INTRAFAMILIARE A TEMPO PIENO DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI*	€ 25.000,00	€ 500,00	DURATA MASSIMA N. 2 ANNI SALVO PROROGHE DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
AFFIDO ETERO FAMILIARE			
ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO	-----	€ 500,00	DURATA MASSIMA N. 2 ANNI SALVO PROROGHE DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
ETEROFAMILIARE A TEMPO PARZIALE DIURNO (ALMENO 9 ORE GIORNALIERE)	-----	€ 400,00	DURATA MASSIMA N. 2 ANNI SALVO PROROGHE DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
ETEROFAMILIARE A TEMPO PARZIALE (PER LE ORE NOTTURNE)	-----	€ 300,00	DURATA MASSIMA SEI SALVO RINNOVO DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
ETEROFAMILIARE A TEMPO PIENO DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI*	-----	€ 600,00	DURATA MASSIMA N. 2 ANNI SALVO PROROGHE DA PARTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
ETEROFAMILIARE	-----	€ 700,00	DURATA MASSIMA N. 2



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



RESIDENZIALE A TEMPO PIENO DI MADRE E BAMBINO			ANNI PROROGABILE SU VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE E AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
ETEROFAMILIARE NON RESIDENZIALE DI MADRE E BAMBINO	-----	€ 500,00	DURATA MASSIMA N. 2 ANNI PROROGABILE SU VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE E AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
*PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIVERSA ABILITA' E' NECESSARIO IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DELLA L. 104/92			

Per periodi di tempo inferiori ad un mese il contributo viene calcolato suddividendo l'importo mensile previsto per 30 giorni.

La famiglia affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente al Servizio sociale ogni variazione relativa ai requisiti dichiarati nella richiesta di accesso che ha prodotto la concessione del contributo, pena la revoca della misura.

In aggiunta al contributo mensile, in base alle risorse disponibili, può essere riconosciuta, previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale e autorizzazione del Responsabile del Servizio, un contributo straordinario per spese quali:

- spese sanitarie non riconosciute dal Servizio Sanitario Regionale al netto di altri contributi e/o di oneri detraibili, fino ad un max di € 1.500,00 annuali (per es. acquisto occhiali da vista, cure odontoiatriche, protesi e ausili tecnici ecc.) ;
- spese scolastiche di somme superiori ad € 150,00 e comunque al netto di altri contributi;
- spese per alimenti particolari (per allergie alimentari, celiachia ecc.)

Tali spese verranno liquidate a seguito di presentazione di preventivo economico e successivamente all'esibizione della fattura o altra documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta.

La richiesta del contributo straordinario deve essere presentata dagli affidatari tramite istanza formale (ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47) ed indirizzata al Dirigente del settore servizi sociali, corredata dalla documentazione su descritta e da un documento in corso di validità. Dato il carattere straordinario delle prestazioni non potranno essere accolte domande di contributo presentate dopo sei mesi dall'evento che ha dato luogo alle spese suddette.

Per gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano avere un progetto d'affido già attivo saranno applicate le nuove disposizioni.



CITTA' DI BARLETTA'

Medaglia d'oro al Valor Militare e Merito Civile

Città della Disfida



Art.14 ASSICURAZIONE

I minori in situazione di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dall'Ente Locale per infortuni e per responsabilità civile. È fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro 24 ore o, in caso di giorni festivi, entro il primo giorno feriale, a presentare all'Ambito territoriale la denuncia di infortunio e/o di incidente.

La copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato saranno sempre garantite dall'Ente titolare in tutte le tipologie di affido previste nel presente Regolamento.

La copertura assicurativa si attiva dalla data di avvio del progetto di affido.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con le normative sulla privacy (combinato disposto Decreto Legislativo 196/03 e Reg. UE 679/2016 (GDPR). Ai dipendenti ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. I destinatari del Servizio Affidamento Familiare dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all'uso dei dati personali, per i fini sopra esposti.